

Cass. pen. Sez. VI, Sent., 08-05-2018, n. 20236

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. GIANESINI Maurizio - rel. Consigliere -

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXX., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MAURIZIO GIANESINI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANIELLO ROBERTO, che ha concluso per

Svolgimento del processo

1. Il Difensore di XXXX. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di MILANO, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha qualificato la complessiva condotta dell'imputata come violazione dell'art. 571 c.p. e ha conseguentemente quantificato la pena in quattro mesi di reclusione.

2. Il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso per vizi di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e.

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente, dopo aver rilevato che la stessa Corte di Appello aveva attribuito all'imputata una sostanziale inadeguatezza alla gestione di situazioni di conflitto all'interno della classe a causa della aggressività dimostrata dalla piccola X., ha sottolineato che la motivazione aveva dato atto della assenza, in capo all'imputata, di comportamenti aggressivi in danno della bambina e della volontà di costringere la minore a subire detti comportamenti da parte dei compagni di classe, minore che era stata trattenuta per un braccio, con un atto di minima valenza fisica o morale necessario per rafforzare la proibizione di comportamenti oggettivamente pericolosi, solo per evitare appunto le reazioni dei compagni di classe agli atteggiamenti e ai comportamenti aggressivi della stessa minore che disturbava l'andamento delle lezioni con calci, sberle e pizzicotti.

2.2 Con il secondo motivo, poi, il ricorrente ha lamentato che le circostanze attenuanti generiche fossero state valutate in termini di mera equivalenza con le aggravanti contestate quando la stessa minore, nella audizione protetta, aveva dichiarato di non essere stata maltrattata e non erano emersi elementi di disagio mai segnalati prima della pronuncia della sentenza di appello.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio ex art. 620 c.p.p. perchè il fatto non sussiste.

2. Va premesso brevemente che i fatti oggetto di esame sono stati originariamente contestati come violazioni dell'art. 610 c.p. e art. 40 c.p., comma 2 e art. 581 c.p. e qualificati poi come abuso dei mezzi di correzione di disciplina ex art. 571 c.p. dalla sentenza di Appello.

2.1 La stessa Corte di Appello afferma di prestare fede alla versione dell'imputata, secondo la quale la minore era stata trattenuta non per costringerla a tollerare le violenze degli altri bambini ma per sottrarla alla aggressione dei compagni di scuola e alle dichiarazioni della piccola X. che aveva negato di essere stata percossa dall'imputata o aggredita dagli altri bambini; del pari, la Corte dà atto che le altre insegnanti avevano negato di aver visto comportamenti anomali da parte della imputata.

2.2 Dalle indicazioni di fatto sopra riportate e che la stessa Corte, lo si ripete, condivide nella loro materialità, il Giudice di Appello ha tratto la conclusione della incapacità della imputata a gestire situazioni di conflitto all'interno della classe e della violazione della funzione educativa nel fatto che la piccola X. era stata afferrata per un braccio al fine, evidentemente, di sottrarla alle aggressioni degli altri bambini.

2.3 Se così stanno le cose, va allora affermato che non risulta in alcun modo realizzato l'elemento materiale del reato di cui all'art. 571 c.p. che richiede, come è noto, un abuso dei mezzi di correzione inteso come eccesso nell'uso di mezzi giuridicamente leciti dato che la minima attività costringitiva svolta sulla bambina per sottrarla alle possibili aggressioni dei compagni di scuola era evidentemente finalizzata a preservare la incolumità della piccola alunna mentre non rileva, nei termini della realizzazione dell'elemento materiale del reato, quella "incapacità a gestire situazioni di conflitto all'interno della classe" sulla base della quale la Corte di Appello ha fondato il giudizio di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 571 c.p. (da ultimo, Cass. Sez. 6 del 3/2/2016 n. 9954, Rv 266435, che richiede comunque il ricorso, seppure minimo e orientato a scopi educativi, a forme di violenza fisica o morale).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2018